

Repertorio n. 31.448

Raccolta n. 8.287

**ATTO COSTITUTIVO DELLA  
"Fondazione di partecipazione CER Bassa Modenese"  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di ottobre  
21 ottobre 2024

In Camposanto, via Baracca 11

Davanti a me Dott.ssa Fiammetta Costa, Notaio in Bologna, iscritta nel Collegio Notarile di Bologna, alla presenza delle testimoni noti ed idonei

- RESCA ANDREA, nato a Mirandola il 4 luglio 1996, residente a Camposanto, via Gadda 3

- MINEI VALENTINA, nata a Napoli il 23 dicembre 1961, residente a Ortona dei Marsi, via Verminesca 4

sono presenti,

- **il "Comune di Camposanto"**, con sede in Camposanto, via Baracca 11, avente C.F. 82000370369, rappresentato dalla Sindaca pro tempore **ZANIBONI MONJA**, nata a Mirandola il 7 gennaio 1975 domiciliata presso la Sede municipale del Comune stesso, autorizzato al presente atto con Delibera Comunale in data 31 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge;

- **il "Comune di Medolla"**, con sede in Medolla, Piazza della Repubblica 1, avente C.F. 00263540361 rappresentato dal Sindaco pro tempore **CALCIOLARI ALBERTO**, nato a Mirandola il 6 ottobre 1968 domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, autorizzato al presente atto con Delibera Comunale in data 6 giugno 2024, esecutiva ai sensi di legge;

- **il "Comune di San Felice sul Panaro"**, con sede in San Felice sul Panaro via Milano 144 avente C.F. 00668130362, rappresentato dal Sindaco pro tempore **GOLDONI MICHELE**, nato a Modena il 21 marzo 1971 domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, autorizzato al presente atto con Delibera Comunale in data 7 giugno 2024, esecutiva ai sensi di legge.

I detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certa,

**PREMESSO**

- che con le citate deliberazioni dei competenti organi deliberativi i sopraindicati Comuni sono addivenuti all'intenzione di costituire una Fondazione a partecipazione aperta denominata **"Fondazione di partecipazione CER Bassa Modenese"** finalizzata allo sviluppo di una CER (Comunità Energetica Rinnovabile), così come disciplinata dall'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021;

**VISTI**

- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 2 par. 2 punto 16 e l'articolo 22 dedicati alle comunità di energia rinnovabile;

- il D. Lgs. 199/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del



FIAMMETTA COSTA  
N O T A I O  
Via Saragozza, 81 - 40135  
BOLOGNA

REGISTRATO A BOLOGNA  
UFFICIO  
DELLE ENTRATE

il 28/10/2024

n° 48631

serie 1T

euro 245,00

Il Direttore f.to

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” ed in particolare il Titolo IV- Capo II “Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili”;

- la Direttiva 2017/944/UE (IEM), che modifica la direttiva 2012/27/UE, disciplinando le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- l'art. 42 bis del Decreto legge 12/2019 Milleproroghe, costituente il recepimento anticipato della Direttiva (UE) 2018/2001, e definente le “modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile”;

- la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/EEL del 4/08/2020, disciplinante la modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica condivisa da AUC o nelle CER;

- il Decreto Ministeriale (M.I.S.E.) del 16/09/2020, il quale stabilisce i metodi di calcolo delle tariffe incentivanti per AUC o nelle CER, ed inoltre specifica le condizioni di cumulabilità con gli altri incentivi per lo scambio sul posto;

- Il Documento GSE 2022 intitolato “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa”, il quale contiene criteri di calcolo e modalità di misura e pagamento degli incentivi;

- Il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) di ARERA, provvedimento che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo;

- la legge regionale dell'Emilia Romagna 27/02/2022, n. 5 “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.”

- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 7 dicembre 2023, determinante le tariffe incentivanti per l'energia condivisa nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo nonché i criteri di ammissibilità a tali tariffe;

- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 23 febbraio 2024 - Decreto CACER e TIAD, concernente le regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo”;

#### **PREMESSO ALTRESI' CHE**

- la Regione Emilia Romagna, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate e con deliberazione di Giunta Regionale n. 2151 del 22/12/2022, ha approvato il “Bando per il sostegno allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili”, avente la finalità di riconoscere interventi contributivi a sostegno delle spese per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e per le spese amministrative e legali necessari per la costituzione della CER;

- il Comune di Camposanto ha partecipato alla predetta procedura, aperta anche agli Enti Locali in qualità di possibili soggetti partecipan-

ti alla CER, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- con determinazione del Responsabile del Settore Innovazione Sostenibile, Imprese, Filiere Produttive n. 15375 del 13/7/2023, è stata approvata la graduatoria definitiva delle richieste pervenute per la procedura richiamata al punto precedente, e il Comune di Camposanto è utilmente collocato in tale graduatoria con richiesta giudicata ammissibile e la concessione di un contributo di euro 49.612,50, pari al 90% della spesa preventivata di euro 55.125,00;

- il progetto di fattibilità tecnico economica deve necessariamente individuare dei soggetti partecipanti, a vario titolo, alla costituenda CER;

- i Comuni di Medolla e San Felice sul Panaro, hanno manifestato il proprio interessamento a partecipare come soggetti promotori della CER, in quanto intenzionati a favorire la diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sui rispettivi territori di competenza;

- la costituzione di una CER intercomunale rappresenta un'opportunità vantaggiosa per tutti gli Enti partecipanti, in quanto da una parte facilita la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, grazie all'estensione del territorio da esso interessato, dall'altra consente ai Comuni di Medolla e San Felice sul Panaro, di beneficiare della progettualità avviata dal Comune di Camposanto;

- dalle risultanze del progetto di fattibilità giuridica affidato a qualificato operatore economico, in funzione delle caratteristiche statutarie dei membri fondatori, il modello giuridico costituito dalla Fondazione di partecipazione, è risultato quello maggiormente confacente.

Tutto ciò premesso i costituiti Comune di Camposanto, Comune di Medolla e Comune di San Felice sul Panaro convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

I componenti Comune di Camposanto, Comune di Medolla e Comune di San Felice sul Panaro, come sopra costituiti ed autorizzati, in qualità di fondatori promotori, costituiscono la Fondazione a partecipazione aperta denominata

##### **"Fondazione di partecipazione CER Bassa Modenese"**

finalizzata allo sviluppo di una CER (Comunità Energetica Rinnovabile), così come disciplinata dall'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021.

2. a seguito della costituzione della Fondazione, i territori dei Comuni convenzionati si configurano come "aree di competenza" della CER ai sensi delle normative vigenti in materia.

La fondazione ha sede in Camposanto, via Baracca 11, ed ha durata illimitata.

#### **Articolo 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE**

1. La Fondazione di Partecipazione si rende promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta di una Comunità energetica rinnovabile ai vari bisogni rilevati nei territori dei

Comuni convenzionati, ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà.

2. L'attività della Fondazione di Partecipazione è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai Partecipanti, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti all'interno degli ambiti territoriali dei Comuni aderenti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021

### **Articolo 3 - PATRIMONIO**

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di Euro 30.000 (trentamila).

A tale scopo ciascun Comune fondatore ha effettuato un bonifico bancario di euro 10.000 e la somma totale è accreditata sul conto corrente dedicato del notaio rogante intrattenuto presso BPER BANCA, FILIALE 11 BOLOGNA IBAN IT63R0538702410000003477420 e tale consistenza sarà oggetto di idonea certificazione ai fini della attestazione del patrimonio per il riconoscimento della Fondazione medesima, da svincolarsi nei modi di legge.

Il primo esercizio finanziario termina il 31 dicembre 2025 in quanto si prevede che dal riconoscimento della fondazione al 31 dicembre 2024 la fondazione non svolgerà attività di rilevanza tale da richiedere la redazione di un bilancio significativo.

### **Articolo 4 - SOGGETTI TERZI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE**

1. Potranno far parte della Fondazione, come previsto ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 199/2021 e smi:

- a. persone fisiche;
- b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- c. associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
- d. enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.

2. Lo Statuto della Fondazione e le relative disposizioni attuative disciplinano le modalità di ammissione di nuovi partecipanti anche in relazione al titolo partecipativo (prosumer/produttore o consumatore) e le modalità di permanenza.

3. L'eventuale adesione da parte di nuovi enti territoriali potrà avvenire con le modalità stabilite dallo Statuto della Fondazione, senza necessità di ulteriori atti di approvazione diretta da parte degli stessi Comuni fondatori.

4. I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione conferiscono

mandato esclusivo, ai sensi del d.lgs. 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

5. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Fondazione, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto tra il GSE e la CER.

#### **Articolo 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della FONDAZIONE:

il Presidente della Fondazione;

il Consiglio di Indirizzo;

il Comitato di Gestione;

il Comitato Scientifico;

l'Assemblea dei Partecipanti;

l'Organo di Revisione.

I membri del Consiglio di Indirizzo vengono eletti secondo le modalità stabilite nell'allegato statuto.

Vengono qui nominati per i primi tre esercizi:

il Presidente, designato dal comune di Camposanto e

- **Giacomo Vincenzi**, nato a Modena (MO) il 27 febbraio 1985, c.f. VNC GCM 85B27 F257W

i due membri del Consiglio di Indirizzo designati dai Fondatori e precisamente

- **Giorgio Bocchi**, nato a San Felice sul Panaro (MO), il 26 settembre 1962, c.f. BCC GRG 62P26 H835C

- **Roberto Bortoli**, nato a Mirandola (MO), il 27 agosto 1963, c.f. BRT RRT 63M27 F240P

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione, che hanno dichiarato di accettare e che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo statuto o altre ragioni ostative all'incarico.

I componenti delle altre cariche elettive verranno designati conformemente allo statuto dopo il riconoscimento della Fondazione.

Al Presidente competono la legale rappresentanza della Fondazione e i poteri meglio precisati nello statuto.

#### **Articolo 6 - STATUTO**

La Fondazione è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto composto di 29 (ventinove) articoli che, firmato dai componenti, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me datane ai componenti, presenti i testi, affinché lo stesso costituisca di questo atto parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 7 - RICONOSCIMENTO**

Il presente atto è sottoposto alla condizione del legale riconoscimento

della Fondazione.

Il rappresentante legale della Fondazione provvederà ad espletare tutte le formalità per il conseguimento da parte della Fondazione del riconoscimento di legge nonché ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte di carattere non sostanziale che venissero richieste dalle competenti Autorità. A tale scopo si allegano sub B) la attestazione del Patrimonio e la documentazione relativa alla fattibilità degli scopi, omessane la lettura per volontà dei comparenti.

**Articolo 8 - SPESE**

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano per sette facciate di due fogli, di cui ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, ai Comparenti che su mia interpellanza lo hanno approvato e confermato alle ore dodici.

F.ti Monja Zaniboni - Goldoni Michele - Alberto Calciolari - Andrea Resca (Teste) - Valentina Minei (Teste) - FIAMMETTA COSTA NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP. N. 31448/8287

STATUTO DELLA  
"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER BASSA  
MODENESE"  
PARTE I  
COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI  
PARTECIPAZIONE

**Art. 1 - Costituzione - denominazione**

1. È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori, Comune di Camposanto, Comune di Medolla e Comune di San Felice sul Panaro, la "Fondazione di partecipazione CER Bassa Modenese", (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.
2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, dal d.p.r. 361/2000 e dalle disposizioni del presente Statuto.

**Art. 2 - Sede**

1. La Fondazione ha sede legale in Camposanto, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.
2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.
3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.

**Art. 3 - Scopi**

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

#### **Art. 4 - Attività istituzionale**

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 199/2021;
- b) gestire i rapporti con il GSE;
- c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;
- e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 32 del Dlgs 199/2021;
- g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
- h) Assicurare, nel rispetto del decreto CACER, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%.

#### **Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

- a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;



- b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
- g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.
3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

#### **Art. 6 - Vigilanza**

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

#### **PARTE II**

#### **FINANZE E PATRIMONIO**

## **Art. 7 - Patrimonio**

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

## **Art. 8 - Fondo di gestione**

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

- a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;
- b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
- d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;
- f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e

connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

#### **Art. 9 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.
3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
7. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

### **PARTE III**

#### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE -ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA**

##### **Art. 10 - Fondatore Promotore**

1. Sono Fondatori Promotori i Comuni di Camposanto, Medolla e San Felice sul Panaro.

##### **Art. 11 - Partecipanti**

1. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

2. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.
4. I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

#### **Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione**

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.
2. Inoltre:
  - a) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
  - b) i partecipanti individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della

quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

#### **Art. 13 - Recesso**

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.
2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

#### **Art. 14 - Esclusione**

1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.
2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:
  - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  - c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:
  - a) trasformazione, fusione escissione;
  - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
  - c) apertura di procedure di liquidazione.
4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:
  - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  - b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

#### **Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti**

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

#### **PARTE IV**

#### **ORDINAMENTO**

#### **Art. 16 - Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) il Presidente della Fondazione;
  - b) il Consiglio di Indirizzo;

- c) il Comitato di Gestione;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Assemblea dei Partecipanti;
- f) l'Organo di Revisione.

**Art. 17 - II Presidente della Fondazione**

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo, dall'attuale Sindaco di Camposanto, anche tra gli assessori in carica, e rimane in carica per tre esercizi. Alla scadenza del termine di tre esercizi il Presidente è nominato dai Comuni Fondatori Promotori e dura in carica 3 esercizi.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.
3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.
4. Più in particolare Il Presidente:
  - a) convoca il Consiglio di Indirizzo;
  - b) convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

**Art. 18 - II Consiglio di Indirizzo: Composizione - Nomina - Cessazione**

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da:
  - a) due membri nominati dai Comuni Fondatori;
  - b) due membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.
2. Tutti i componenti restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno successivo alla nomina.
3. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei Partecipanti.
4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.
5. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla

nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

#### **Art. 19 - II Consiglio di Indirizzo - Decadenza ed Esclusione**

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:
  - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
  - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
  - c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
3. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

#### **Art. 20 - II Consiglio di Indirizzo - Poteri e competenze**

1. Il Consiglio di Indirizzo:
  - a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
  - b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
  - c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
  - d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
  - e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Vicepresidente;
  - f) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;
  - g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;
  - h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.
2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

#### **Art.21 - II Consiglio di Indirizzo - Convocazione e modalità di svolgimento**

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della

seduta, il luogo e l'ora.

3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretario della riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### **Art. 22 - Il Comitato di Gestione - Composizione - Poteri e Modalità di Funzionamento**

1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 membri, compreso il Presidente al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione con il corrispondente potere di legale rappresentanza.
2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Camposanto
3. Gli altri membri sono nominati:
  - a) due dai Comuni Fondatori Promotori Medolla e San Felice sul Panaro;
  - b) due dall'Assemblea dei Partecipanti.
4. Il Presidente del Comitato di Gestione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della



comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.

6. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare al Consiglio un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica tre esercizi decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente al suo interno. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.
9. In particolare:
  - a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3 ,4 e 5, con il parere del Comitato Scientifico;
  - b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;
  - c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili;
  - d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli 14, 19 e 23;
  - e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;
  - f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
  - g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;
  - h) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione.
10. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.
11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della

seconda convocazione.

13. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, e validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
14. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
15. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
16. Alle adunanze del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione.
17. Il Comitato nomina al proprio interno un segretario della riunione.
18. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
19. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera d) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera c) ed e) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
20. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
21. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.
22. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.
23. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.

#### **Art. 23 - Comitato di Gestione - Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione**

1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.lgs.39/2013;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c) ricoprono il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione di partecipazione CER Bassa Modenese ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite da uno dei Comuni Promotori Fondatori, o dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Comitato di gestione.
4. I componenti del Comitato di Gestione di decadono:
- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Comitato.
5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.
6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:
- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

#### **Art. 24 - L'Assemblea dei Partecipanti**

1. I Fondatori Promotori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e

11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:
  - a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;
  - b) nomina i membri del Consiglio di Indirizzo di sua competenza;
  - c) procede alle eventuali nomine di membri del Consiglio di Indirizzo nelle altre specifiche ipotesi previste dall'art. 18;
  - d) nomina i membri del Comitato di Gestione di sua competenza;
  - e) nomina un membro del Comitato Scientifico.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.
5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.
6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".
7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.
8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.
9. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 25 - II Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.
2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Camposanto
3. Gli altri membri sono nominati uno dagli altri Comuni Fondatori Promotori di Medolla e San Felice sul Panaro, ed uno

dall'Assemblea dei Partecipanti.

4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.
6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica tre esercizi decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato Scientifico:
  - a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
  - b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.
9. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.
11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.
12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

#### **Art. 26 - L'Organo di revisione**

1. L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Il Consiglio di Indirizzo, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.
3. L'organo dura in carica tre esercizi e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.
4. I componenti dell'Organo di revisore possono essere revocati

soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

5. L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
6. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei partecipanti, se costituita.

#### **PARTE V**

### **SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

#### **Art. 27 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione**

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

#### **Art. 28 - Devoluzione del patrimonio**

1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti ai Comuni Promotori Fondatori di per finalità di interesse pubblico, secondo la quota di partecipazione di ciascuno di essi.

#### **PARTE VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.ti Monja Zaniboni - Goldoni Michele - Alberto Calciolari - Andrea Resca (Teste) - Valentina Minei (Teste) - FIAMMETTA COSTA  
NOTAIO

**Notaio Fiammetta Costa**  
Via Saragozza n. 81 40135 – Bologna (BO)  
Telefono 051/0282033  
C.F.: CSTFMT74B53B745R  
P.iva: 03981791209  
E-mail: fiammetta.costa@notariato.it

### **CERTIFICAZIONE**

della consistenza del patrimonio per il procedimento di verifica dei requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica.

Io sottoscritta Dottoressa Fiammetta Costa notaio iscritto al Collegio Notarile Del Distretto Di Bologna con residenza in Bologna

### **CERTIFICO**

che in vista dell'atto a mio rogito in data odierna per la costituzione della "**Fondazione di partecipazione CER Bassa Modenese**" finalizzata allo sviluppo di una CER (Comunità Energetica Rinnovabile), così come disciplinata dall'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 con sede in Camposanto, via Baracca 11,

- il "**Comune di Camposanto**", con sede in Camposanto, via Baracca 11, avente C.F. 82000370369,

- il "**Comune di Medolla**", con sede in Medolla, piazza della Repubblica, avente C.F. 00263540361

- il "**Comune di San Felice sul Panaro**", con sede in San Felice sul Panaro via Milano 144 avente C.F. 00668130362,

hanno effettuato ciascuno un bonifico bancario di euro 10.000 sul conto corrente dedicato del notaio rogante intrattenuto presso BPER BANCA, FILIALE 11 BOLOGNA IBAN IT63R0538702410000003477420.

Conseguentemente, trattandosi di ente da costituirsi, attesto che il patrimonio iniziale ammonta ad euro 30.000 (trentamila)

Il tutto con riserva di integrazione.

Bologna 21 ottobre 2024



**Certificazione di conformità di documento cartaceo  
a documento informatico**

(art. 23, comma 2-bis, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritta dott.ssa FIAMMETTA COSTA notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composta da 24 (ventiquattro) fogli, è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal Dirigente COSIMO MOLFETTA, la cui validità di firma è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all' indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza (dal 13/05/2024 al 13/05/2027) del certificato di detta firma digitale rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA.

La presente copia è esente da iscrizione a repertorio ai sensi dell'art. 1 legge 11 Maggio 1971 n. 390

Bologna, via Saragozza n. 81, il giorno 21 (ventuno) ottobre 2024 (duemilaventiquattro)

*Fiammetta*

